



Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su quale formazione e/o addestramento è necessaria per manovratori di gru a torre**

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A

Aziende U.S.L. 10 Firenze
Direttore Dipartimento
Dr. Giuseppe Petrioli

p.c.

Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

In relazione alle necessità formative dei lavoratori incaricati dal datore di lavoro a manovrare gru a torre, l'art.73 c.1 del D.Lgs.81/2008 dispone che *"i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza"*.

L'art.73 c.4 dispone che i lavoratori incaricati dell'uso di *"attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.71 c.7"* ricevano una formazione adeguata e specifica tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro *"anche in relazione ai rischi causati ad altre persone"*.

Si ritiene che le gru a torre rientrino tra le attrezzature che richiedono tali conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.71 c.7 poiché, oltre ad avere tutti i rischi dei normali apparecchi di sollevamento, hanno anche peculiarità specifiche che inducono rischi particolari, come:

- il collasso strutturale;
- l'instabilità in caso di vento forte;
- il sovrastare pressoché totalmente l'area di lavoro;
- il sovrastare spesso con la struttura del braccio e controbraccio aree pubbliche od interferire con altre gru;

A tali rischi possono essere esposte persone anche esterne al cantiere.

La manovra della gru a torre deve essere quindi riservata a lavoratori allo scopo incaricati e che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica.

L'art.73 c.5 però, pur prevedendo una specifica abilitazione, rimanda per questa ad un accordo Stato-Regioni ancora da realizzare.

Pertanto, nell'attesa del suddetto accordo, sarà compito del Datore di Lavoro, eventualmente anche in prima persona, formare i lavoratori per soddisfare gli obblighi di cui all'art.73 c. 1. Nel caso di cui all'art.72 c.2 di noleggio o concessione in uso da terzi della gru a torre, il Datore di Lavoro dovrà fornire una dichiarazione che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati all'uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del titolo III del D.Lgs81/2008.

Nello stesso modo il Datore di Lavoro che non è obbligato a frequentare specifici corsi di formazione per manovratori di gru è invece ovviamente obbligato ad usare correttamente la gru a torre.

Cordiali saluti,

MM \ fv

Ref. Francesco Vigiani
Tel. 055.4383.370 – Fax 055.4383.058
e-mail francesco.vigiani@regione.toscana.it

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Ing. Marco Masi

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N
<http://www.regione.toscana.it>